

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 7
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 9
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 9
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 10
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 11
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 16
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 18
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964	
	» 19
ERRATA CORRIGE . . . . .	
	» 19
CONVOCAZIONI . . . . .	
	» 20

### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

#### Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

Ingrao ed altri: Finanza delle Regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342).

La Commissione prosegue l'esame per il parere del disegno e della proposta di legge.

Il deputato Lucifredi ritiene che nei criteri di delega per il trasferimento delle funzioni sia opportuno stabilire che le funzioni statali già decentrate dalle norme vigenti agli enti locali siano fatte salve. Si dichiara contrario alla soppressione dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in quanto, al fine di mantenere l'unità di indirizzo legislativo dello Stato e della salvaguardia dell'interesse generale, la emanazione delle leggi-quadro costituisce condizione indispensabile per l'esercizio delle funzioni legislative regionali.

Intervengono, quindi, sullo schema di parere presentato dal relatore, i deputati Franchi, il quale, riassumendo i rilievi già enunciati in altra seduta, si riserva di presentare un parere di minoranza, ed i deputati Mancini Antonio, Malagugini, Luzzatto e Galloni.

La Commissione, quindi, a maggioranza, approva il seguente parere:

La proposta di legge n. 1342 è conforme alla Costituzione e non propone particolari

questioni che attengano alla competenza di questa Commissione.

Il disegno di legge n. 1807 nel suo contenuto strettamente finanziario è rispettoso del dettato costituzionale. Bisognerà, tuttavia, in sede di riforma tributaria generale, prevedere procedure e modalità atte a far partecipare anche la Regione al processo tributario, in particolare al momento determinativo dell'oggetto imponibile. Si ritiene, inoltre assolutamente incompatibile con la funzione legislativa della Regione, la preventiva autorizzazione ministeriale per le leggi deliberative di prestiti prevista dall'articolo 9 terzo comma. La determinazione, infine, della percentuale del gettito complessivo dei tributi affluenti al fondo comune imputabile a « maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni » può essere sanzionata, come si propone ai commi terzo e quarto dell'articolo 8, con decreto del Ministro delle finanze, solo se essa sia una pura operazione matematica, non già se il relativo calcolo sia per sua natura suscettibile di approssimazione. Sarà la Commissione V a valutare se detta determinazione possa sempre farsi in modo certo ed oggettivo. In caso contrario occorre prevedere una partecipazione o un controllo di altri organi che diano la garanzia che, con tale provvedimento, non si incida anche sulla quota di proventi soggetta alla partecipazione regionale.

La Commissione ha con maggiore profondità esaminato gli articoli 10 e 15 che attengono esclusivamente alla sua propria competenza. Propone una diversa formulazione degli articoli stessi nel testo seguente:

ART. 10.

« I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni sui beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello cui servono i beni medesimi.

Sono assegnati alle Regioni ed entrano a far parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dal primo e secondo comma, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

Sono assegnati alle Regioni ed entrano a far parte del loro patrimonio indisponibile, le foreste che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici trasferiti per competenza dallo Stato alle Regioni.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano le norme del codice civile, delle leggi speciali e quelle sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro competente per materia, d'intesa con la Regione interessata ».

ART. 15.

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni statali ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione dovranno essere attribuite alle Regioni tutte le funzioni attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, con la sola eccezione delle funzioni e degli interventi dello Stato, che attengono ai suoi compiti di coordinamento e di promozione sull'intero territorio della Repubblica delle attività delle Regioni anche con riferimento al perseguimento degli obiettivi del programma economico nazionale e alla attuazione degli impegni derivanti dai regolamenti delle comunità internazionali;

b) il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materia e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici od organi periferici dello Stato considerati nella loro organica unità di attribuzioni e beni; qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue, ovvero di altre funzioni sta-

tali, dovrà di massima, farsi ricorso alla delega di funzioni, prevista dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma rimanendo la necessità di regolare, in ogni caso, i rapporti finanziari fra Stato e Regioni e prevedendo i rimedi da esperire, in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;

c) in ogni caso per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

d) nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, conservando, comunque, alle provincie, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, integrata da un rappresentante per ogni regione.

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato ».

I deputati Biondi e Franchi dichiarano che, a loro avviso, la Commissione non avrebbe potuto proporre la soppressione dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in quanto l'articolo riguarda materia che esula da quella propria dei provvedimenti all'ordine del giorno e che, comunque, la soppressione del citato articolo costituisce violazione del principio fissato dall'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce l'obbligo di rispettare nell'emanazione delle leggi regionali i principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato, che si identificano nelle leggi-quadro indicate dal citato articolo 9.

La Commissione ha, altresì, respinto un emendamento presentato dal deputato Caruso inteso a trasferire tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione ed un emendamento presentato dai deputati Lucifredi e Galloni inteso a far salve dal trasferimento le funzioni dello Stato, che

per la loro obiettiva efficacia, possono esercitarsi solo unitariamente con riferimento all'intero territorio della Repubblica.

Il deputato Franchi presenta un testo di parere di minoranza, perché sia trasmesso alla Commissione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSÌ. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

#### Disegno di legge:

Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione, agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'appello (*Approvato dal Senato*) (1622).

Il deputato Castelli riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che prevede la proroga del termine entro il quale è consentito l'accesso agli scrutini per la promozione a magistrato di corte d'appello e a magistrato di cassazione da parte dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari. Fa notare che l'unico punto controverso concerne il termine finale della proroga.

I deputati Pellegrino e Cacciatore, si dichiarano favorevoli all'approvazione del disegno di legge, ed il Sottosegretario Dell'Andro concorda.

In fine di seduta il disegno di legge che consta di un articolo unico è votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### Proposta di legge:

Mussa Ivaldi Vercelli e Macchiavelli: *Integrazione dell'articolo 344 del codice civile concernente il giudice tutelare* (211).

Il deputato Zappa riferisce favorevolmente, prospettando peraltro l'opportunità di rinviare il seguito della discussione del provvedimento, in quanto strettamente connesso alle proposte di legge nn. 210 e 1409, esaminate nella seduta di ieri in sede referente, ed al preannunciato disegno di legge.

A seguito degli interventi del deputato Pellegrino, favorevole ad un breve rinvio, e

dei deputati Cacciatore e Castelli, che suggeriscono una pausa di riflessione anche al fine di consentire che il provvedimento in esame sia opportunamente ristrutturato, e col parere favorevole del Sottosegretario Dell'Andro, la discussione è rinviata ad altra seduta.

**Proposte di legge:**

**Cacciatore e Granzotto: Conferimento di posti di uditori giudiziari (1441);**

**Riccio ed altri: Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dagli articoli 127 dell'ordinamento giudiziario e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1451).**

Il deputato Cacciatore, in sostituzione del relatore Valiante, riferisce favorevolmente sulle proposte di legge n. 1441 e 1451 ed invita la Commissione ad approvare un testo unificato, nel quale figuri anche una disposizione concernente la copertura finanziaria, come suggerito dalla Commissione bilancio, e con il nuovo titolo:

« Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario e successive modificazioni in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario » (1441-1451).

Il Sottosegretario Dell'Andro si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento che peraltro non dovrà costituire un precedente. Il deputato Padula manifesta alcune perplessità, e il deputato Castelli sottolinea come soltanto alla luce delle perduranti carenze degli organici della magistratura possa giustificarsi l'adozione, in via eccezionale, delle misure proposte.

Il Presidente Bucalossi rileva come la Commissione sia unanime nell'attribuire carattere di eccezionalità al provvedimento, derivante dalla necessità di colmare i vuoti tuttora esistenti nei ruoli, e nello invitare il Ministero a provvedere perché non si ripetano nel futuro situazioni analoghe.

Pertanto tutti i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami a duecento posti, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966, potranno essere nominati uditori giudiziari ai sensi dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario.

La proposta di legge nel testo unificato, che consta di un articolo unico, viene in fine di seduta votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

## IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 10,55 — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro.

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente informa la Commissione che il Ministro Gava gli ha fatto sapere di essere disponibile per la prosecuzione anche immediata del dibattito, a suo tempo iniziato, sulle sue comunicazioni. Prospetta altresì l'opportunità di inserirlo nella prossima discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Il deputato Guidi insiste per l'immediata ripresa del dibattito e il Presidente, con l'accordo della Commissione, invita il Sottosegretario Dell'Andro a riferire al Ministro tale richiesta.

**Proposte di legge:**

**Cacciatore ed altri: Modifica agli articoli 2751, 2775, 2777, 2778 e 2780 del codice civile (426);**

**Lucchesi: Iscrizione con privilegio generale ed anteriore ad ogni altro dei crediti per mercedi arretrate e per le liquidazioni dei dipendenti di aziende dichiarate fallite (1372);**

**Arzilli ed altri: Privilegio dei crediti di lavoro (1803).**

Il relatore Padula fa presente l'opportunità di nominare un Comitato ristretto per coordinare il testo delle tre proposte in esame, anche in relazione alla più recente normativa in materia pensionistica, e come già fu fatto nella precedente legislatura.

A seguito degli interventi del deputato Guidi e del Sottosegretario Dell'Andro, la Commissione aderisce alla proposta del relatore e il Presidente si riserva di procedere alla nomina del Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,10.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* TREMELLONI. — Interviene, per il Governo, il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Taviani.

**Disegno di legge:**

**Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (1550).**

La Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

**Disegno di legge:**

**Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (Approvato dal Senato) (1631).**

Il relatore Isgrò illustra ampiamente il disegno di legge, prendendo le mosse dalle vicende storiche del fenomeno della pastorizia sarda e sottolineando l'importanza del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale della Sardegna: fornisce, al riguardo, ampi e dettagliati elementi sulla estensione del territorio interessato al fenomeno, nonché sulla entità della popolazione e sulla consistenza del patrimonio zootecnico; aggiunge taluni dati sulle forme tradizionali di conduzione, a cui sono legati sistemi di transumanza dei greggi, e pone l'accento sul notevole condizionamento dell'incremento dei redditi, dovuto soprattutto allo scarso grado di alimentazione del bestiame. Conclude questa parte del suo intervento, accennando ancora al fenomeno di squilibrio nel rapporto « addetti-bestiame », con conseguente abbassamento del livello di reddito per addetto.

Passa, quindi, ad analizzare gli obiettivi di lungo periodo che si intendono realizzare attraverso l'intervento pubblico dello Stato e della regione, che, a tal fine, ha rappresentato l'esigenza di poter disporre di un contributo straordinario per la realizzazione di un piano di interventi nelle zone interne della Sardegna a prevalente economia pastorale per modificare le tecniche produttive, per realizzare alternative di occupazione e per dotare le zone interessate di attrezzature e servizi civili. Infine sottolinea l'urgenza del provvedimento e ne auspica una sollecita definitiva approvazione.

Il deputato Pirastu esordisce dichiarando che la sua parte politica condivide l'esigenza di un piano di interventi per risolvere la crisi che travaglia la Sardegna nel suo complesso e le zone interne ad economia pastorale. Preannunzia, peraltro, l'astensione dei deputati del gruppo comunista non tanto per la esiguità degli stanziamenti predisposti rispet-

to alle necessità dell'isola, quanto piuttosto perché il problema della pastorizia non può essere affrontato semplicisticamente con interventi finanziari: occorre, a suo avviso, risolvere l'annoso problema della non coincidenza tra la conduzione e la gestione dell'impresa pastorale e la proprietà del terreno sul quale avviene il pascolo, talché le centinaia di milioni finora spesi in agricoltura per incentivi, trasformazioni, miglioramenti e bonifiche si sono arrestati, come per un fenomeno di « rigetto », di fronte a qualsiasi intervento nel settore della pastorizia, poiché i proprietari terrieri hanno evidentemente interesse a mantenere l'attuale situazione, che consente la sopravvivenza della rendita fondiaria, causa determinante della crisi della pastorizia sarda e della arretratezza di vaste zone dell'isola.

Illustra, quindi, un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge, inteso a concentrare in 5 anni, anziché in 10, i finanziamenti predisposti dal provvedimento in esame.

Il deputato Pazzaglia manifesta perplessità sulla possibilità di realizzare innovazioni tali da consentire un rilancio della economia pastorale sarda con un piano scarsamente finanziato e la cui attuazione risulta troppo diluita nel tempo. Pone l'accento sulla gravità e sulla vastità dei problemi che travagliano l'economia della Sardegna, la cui soluzione non può prescindere da una profonda trasformazione fondiaria che si basi su di un diverso rapporto tra proprietà terriera e impresa pastorale. Conclude, preannunciando l'astensione del proprio gruppo e riservandosi di proporre un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge, inteso a scagionare in un periodo di 8 anni lo stanziamento di 80 miliardi previsto dal disegno di legge.

Il deputato Carta manifesta il consenso del gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge, che traduce in termini reali la volontà del Governo di prendere coscienza del problema sardo. Dopo aver svolto talune considerazioni sul concetto di zone interne, sulle finalità di riequilibrio dell'assetto economico di quelle zone cui dovrà ispirarsi il piano, nonché sulla esigenza di creare alternative extra agricole che consentano di assorbire l'esodo dai settori agricoli, rileva come l'intervento straordinario non rappresenti semplicemente un atto di giustizia nei confronti della Sardegna, ma costituisca altresì un intervento di carattere economico, soprattutto nel settore zootecnico, a vantaggio di tutta la collettività nazionale. Premessa qualche considerazione sulla necessità di capo-

volgere l'attuale situazione imperniata su forme ancestrali di rapporti associativi e riluttante a qualsiasi forma di cooperazione, nonché sulla opportunità di incidere anche nel settore della trasformazione dei prodotti sì da affrancare il pastore e renderlo un piccolo operatore economico, conclude auspicando che l'attuazione del piano sia rimessa alla regione in modo che i veri protagonisti del piano medesimo risultino i pastori sardi.

Il deputato Sanna dichiara che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione del disegno di legge, poiché non risulta possibile valutare la congruità dello stanziamento di 80 miliardi non conoscendo le dimensioni che l'intervento finanziario assumerà. Qualche critica manifesta sulla dizione troppo generica ed equivoca di « zone interne » (nel cui ambito dovrebbero essere ricomprese tutte quelle zone in cui la rendita fondiaria assorbe l'intera produzione) e richiama infine l'attenzione della Commissione sulla necessità di affrontare e risolvere il problema del regime dei contratti, poiché nell'attuale situazione l'impresa pastorale non coincide con la proprietà del terreno sul quale avviene il pascolo.

Il deputato Santoni esprime qualche riserva sulla indicazione di copertura contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 della iniziativa legislativa, prospettando l'esigenza di una sua conveniente modificazione ed integrazione con riferimento anche all'anno finanziario 1970.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli riferisce il consenso della sua parte sul disegno di legge, anche se condivide le osservazioni sollevate nel corso del dibattito circa la necessità di pervenire ad una conveniente riforma dei sistemi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Il deputato Tarabini, infine, pur dichiarandosi estremamente sensibile alle esigenze socio-economiche che sono alla base del provvedimento in esame, ritiene che, anche in virtù di quanto disposto dall'articolo 119 della Costituzione, prima di autorizzare la concessione di un contributo speciale il Parlamento dovrebbe conoscere gli obiettivi, le finalità e le dimensioni del piano per gli interventi nelle zone interne a prevalente economia pastorale della Sardegna, senza che ciò significhi alcuna menomazione dell'autonomia regionale. Manifesta, quindi, consenso con le osservazioni del deputato Santoni a proposito della necessità di integrare la indicazione di copertura finanziaria.

Dopo una breve replica del relatore Isgrò, prende la parola il ministro Taviani, Ribaditi

i motivi che hanno condotto alla predisposizione della iniziativa legislativa in esame, il ministro pone l'accento su altre iniziative già predisposte in favore delle stesse zone interessate dal piano, quali la istituzione di un nucleo di sviluppo industriale, al fine di avviare un rapido processo di industrializzazione. Esprime compiacimento per l'unanime volontà manifestata dalla Commissione di porre mano ad una riorganizzazione giuridica della proprietà terriera destinata al pascolo: al riguardo dichiara che il problema (che dovrà essere risolto con una legge nazionale) è già allo studio di un ristretto gruppo di lavoro. Dopo aver brevemente accennato alla questione della definizione e della individuazione delle « zone interne » e dopo aver fornito assicurazioni che la esecuzione del piano sarà affidata alla regione, dichiara di non poter accogliere gli emendamenti Pirastu e Pazzaglia per evidenti ragioni di carattere finanziario, che rischierebbero di rimettere in discussione tutto il provvedimento, mentre, per quanto riguarda i rilievi mossi circa la copertura finanziaria, pur sollecitando una immediata definitiva approvazione del disegno di legge, si rimette, comunque, alla Commissione.

La Commissione approva, quindi, senza modificazioni, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. Dopo aver respinto un emendamento proposto dai deputati Pirastu ed altri (inteso a concentrare in 5 anni il finanziamento predisposto) nonché un emendamento proposto dal deputato Pazzaglia (inteso a ripartire lo stanziamento di 80 miliardi in 8 anni, anziché in 10), la Commissione approva l'articolo 3 del disegno di legge con un emendamento proposto dallo stesso presidente Tremelloni ed inteso ad integrare la indicazione di copertura formulata al secondo comma con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale (capitolo n. 5381 del bilancio Tesoro) dell'anno finanziario 1970, a fronte della maggiore spesa dal provvedimento implicata a carico dell'anno finanziario medesimo.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 11,15 — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* -- Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi.

**Disegno e proposta di legge:**

**Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (532);**

**Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (592);**

*(Parere alla VI Commissione).*

Il relatore Fabbri illustra un emendamento al testo dell'articolo 11, trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro ed inteso ad elevare dal 4 al 6 per cento la percentuale del provento IGE da destinare al fondo per i comuni deficitari; poiché l'emendamento stesso implica una rilevante minore entrata per l'erario a fronte della quale non è stata formulata alcuna indicazione di copertura, il relatore ritiene che la Commissione bilancio non possa esprimere il proprio consenso sulla modifica proposta in sede di competente Commissione di merito.

Intervengono nella discussione i deputati: Santagati, il quale dichiara di non condividere le argomentazioni del relatore, poiché ritiene che l'emendamento approvato in via di principio dalla VI Commissione trovi adeguata copertura nei fondi stanziati dall'articolo 3 della legge n. 420 del 1968; Raffaelli, il quale, manifestando anch'egli dissenso con le argomentazioni del relatore Fabbri, ricorda come in altre occasioni la Commissione bilancio non abbia richiesto esplicita copertura a fronte di minori entrate che si ritenevano compensate da corrispondenti incrementi nel gettito di altri cespiti e richiama alla insufficienza e alla inadeguatezza delle provvidenze disposte dal disegno di legge nei confronti dei problemi che gravano sulla finanza locale, sicché la modifica proposta con l'emendamento all'articolo 11 non comporterà alcuno scompensamento alla sistematica finanziaria della iniziativa legislativa, anche se non recherà alcun vantaggio alla accennata insufficienza; e Gastone, il quale rileva che il fondo globale 1969, al quale l'articolo 6 del progetto di legge attinge per la copertura della maggiore spesa a carico dell'anno finanziario in corso, presenta ancora notevoli disponibilità, poiché numerosi provvedimenti legislativi ricompresi nell'elenco che specifica le singole destinazioni di spesa non risultano ancora presentati al Parlamento.

Il Sottosegretario Picardi dichiara che il Governo è contrario all'emendamento in esame, respingendo tutte le argomentazioni svolte in favore dell'accettabilità dell'emendamen-

to medesimo, mentre assicura che il fondo globale 1969 non presenta alcuna disponibilità, risultando le somme ivi accantonate già impegnate sulla base di provvedimenti legislativi ormai approvati, ovvero prenotate per il finanziamento di progetti di legge già all'esame del Parlamento.

Su proposta del relatore Fabbri, la Commissione delibera, quindi, a maggioranza, di esprimere parere contrario sull'emendamento all'articolo 11 del disegno di legge n. 532 trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 14 ottobre 1969, poiché l'emendamento medesimo implica un rilevante onere a carico del bilancio dello Stato, a fronte del quale non è recata alcuna indicazione di copertura, certamente non contenibile nell'ambito del complessivo stanziamento di fondi previsto dall'articolo 26 del richiamato disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Borghi; per il tesoro, Fada.

**Disegno di legge:**

**Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (1626).**

Il relatore Silvestri illustra il disegno di legge che proroga al 15 settembre 1969 il contributo dello Stato per il rifornimento idrico del comune di Gorizia onde risarcire parzialmente il comune stesso dall'onere derivante dall'accordo italo-jugoslavo relativamente agli impianti di Fontanafredda e Moncorona.

Il deputato Lizzero, ricordata la pesante situazione finanziaria del comune di Gorizia, illustra i seguenti emendamenti:

*« Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con il seguente:*

*È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 58.500.000, a carico dello Stato, per far fronte alla spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 15 settembre 1968 al 15 settembre 1969 ».*

« All'articolo 2, dopo le parole: connessi al trattato medesimo, aggiungere le seguenti parole: per quanto attiene all'onere di lire 33.750.000, e, per quanto attiene all'onere di lire 24.750.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Il deputato Lepre si associa alle proposte di modifica suggerite dal deputato Lizzero.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fada, fa presente che l'eventuale approvazione degli emendamenti rischierebbe di provocare un prolungamento dell'iter di un provvedimento le cui coperture sono utilizzabili non oltre il 31 dicembre 1969.

Il relatore Silvestri dichiara di essere sensibile alle argomentazioni svolte dal deputato Lizzero. Tuttavia la ristrettezza del tempo disponibile consiglia di approvare il disegno di legge quale è. È disposto a sottoscrivere una proposta di legge che preveda l'integrazione suggerita dai deputati Lizzero e Lepre.

Il deputato Lizzero dichiara di considerare le parole del relatore come un impegno e di ritirare i preannunciati emendamenti.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento che risulta approvato.

#### Disegno di legge:

**Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione (1564).**

Il relatore Beccaria illustra il disegno di legge che autorizza l'utilizzazione di 150 milioni di lire per l'acquisto all'estero di macchinari e attrezzature cedute dal tesoro ad Amministrazioni ed enti pubblici, acquisto previsto a completamento dei programmi della liquidata gestione ARAR assunta dal tesoro.

Dopo un intervento del deputato Giovannini, che motiva l'avviso contrario al provvedimento dei deputati comunisti, e del Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fada, che ribadisce la natura di ordinaria amministrazione del provvedimento, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge che votato a scrutinio segreto risulta approvato.

#### Disegno di legge:

**Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (1730).**

Il relatore Beccaria illustra favorevolmente il disegno di legge che adegua i com-

pensi previsti per i componenti le Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre.

La Commissione approva, senza discussione, gli articoli del disegno di legge con le modifiche proposte dalla Commissione bilancio.

All'articolo 1, dopo il richiamo al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, è inserito il richiamo alla legge di conversione 1° agosto 1969, n. 477.

All'articolo 2, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### Disegno di legge:

**Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (1537).**

Il deputato Laforgia, in sostituzione del relatore Perdonà, illustra favorevolmente il disegno di legge, che rettifica un mero errore materiale della misura dell'indennità di servizio penitenziario, spettante quale residuo a seguito dell'applicazione della seconda fase del conglobamento, e ne raccomanda l'approvazione.

Dopo una richiesta di chiarimento avanzata dal deputato Santagati, cui replica il relatore, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge che, votato a scrutinio segreto, risulta approvato.

#### Disegno di legge:

**Vendita in favore dell'università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1570).**

Il relatore Botta riferisce favorevolmente sul disegno di legge che autorizza la vendita dell'« ex caserma Carlo Emanuele » per un miliardo e 40 milioni all'università di Torino, con vincolo ventennale di destinazione.

Dopo un intervento del deputato Vespignani che prospetta l'esigenza che nei casi

di vendita di immobili il vincolo di destinazione sia perpetuo (salvo i casi di trasferimento dei beneficiari) e del Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi, che dichiara di convenire con l'esigenza prospettata di cui il Governo terrà conto, la Commissione vota a scrutinio segreto il disegno di legge che consta di articolo unico e che risulta approvato senza modificazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 10,50.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Borghi; per il tesoro, Fada.

#### Proposta di legge:

**Tambroni Armaroli ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (1454).**

Il relatore Laforgia propone alla Commissione di richiedere il passaggio in sede legislativa della proposta di legge.

Il deputato Vespignani segnala che sarà svolta oggi la proposta di legge n. 1859 che verte su identica materia. La sua parte aderisce alla richiesta avanzata dal relatore.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fada, dichiara di non opporsi in via pregiudiziale alla richiesta, segnala però che in ordine al *quantum* e alle indicazioni di copertura il Governo si riserva un ulteriore approfondimento del merito della proposta.

La Commissione delibera quindi alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11.

#### ISTRUZIONE (VIII)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Bellisario.

#### Disegno e proposta di legge:

**Sperimentazione negli istituti professionali (Approvato in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (1657);**

**Scienti ed altri: Provvidenze a favore degli istituti professionali statali, degli istituti d'arte e dei diplomati delle professioni sanitarie ausiliarie (1156).**

Passando alla discussione dei singoli articoli, la Commissione delibera di adottare come testo base quello del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Il deputato Raicich illustra un proprio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, tendente da un lato a disciplinare diversamente l'istituzione di classi ad ordinamento speciale e dall'altro a recepire il contenuto degli articoli 2 e 3 della proposta Scienti ed altri. Dopo che il deputato Mattalia si è dichiarato d'accordo sull'emendamento ed il deputato Spitella contrario a nome del proprio gruppo, il relatore Rausa esprime parere contrario richiamandosi alle motivazioni già enunciate in sede di discussione generale. Il Sottosegretario di Stato Bellisario, pur dichiarandosi contrario all'emendamento, precisa la linea che il Governo intende seguire riguardo ai provvedimenti all'ordine del giorno.

In tal senso osserva che il Governo potrebbe accettare sotto forma di ordini del giorno eventuali modifiche relative alla composizione della commissione prevista dal disegno di legge, ad una migliore precisazione del concetto di sperimentazione e ad un eventuale inserimento degli istituti d'arte. Si dichiara invece del tutto contrario alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della proposta Scienti ed altri. Dopo una dichiarazione di voto del deputato Giannantoni, favorevole all'emendamento, quest'ultimo viene respinto dalla Commissione. La Commissione respinge quindi una serie di emendamenti presentati da deputati del gruppo comunista all'articolo 1 in via subordinata.

Il deputato Tedeschi protesta per l'atteggiamento del Governo, del relatore e della maggioranza che chiaramente intendono giungere ad una approvazione del testo trasmesso dal Senato senza accogliere alcuno dei suggerimenti emersi nel corso della discussione generale ed esplicitati dagli emendamenti presentati dai deputati del suo gruppo. Il deputato Raicich ribadisce tale protesta e, rilevata l'inutilità di proseguire una discussione il cui risultato è già tacitamente preordinato in partenza, abbandona l'aula insieme ai deputati del suo gruppo.

Il relatore Rausa afferma che la discussione ha avuto una notevole ampiezza e che egli, nell'esprimere il proprio parere sui singoli emendamenti, si è costantemente richiamato a quanto già detto in sede di relazione. Il Sottosegretario di Stato Bellisario ribadisce la posizione di apertura del Governo nei confronti della Commissione, come è provato dall'esplicita dichiarazione di voler accettare alcuni suggerimenti che la Commissione stessa volesse esprimere sotto forma di ordini del giorno. I deputati Bronzuto e Granata, rimasti momentaneamente presenti per ascoltare le dichiarazioni del rappresentante del Governo, si dichiarano totalmente insoddisfatti e, ribadendo la propria protesta, abbandonano anch'essi l'aula.

Essendo venuti a cadere tutti gli emendamenti presentati per l'assenza dei proponenti, la Commissione approva i singoli articoli del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. Il Sottosegretario di Stato Bellisario accetta quindi un ordine del giorno presentato dai deputati Lettieri, Moro Dino, Biasini, Spitella, Bardotti e Giordano del seguente tenore:

« L'VIII Commissione della Camera dei deputati, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1657 relativo alla sperimentazione negli istituti professionali,

impegna il Governo:

a) a non considerare il disegno di legge quale prefigurazione del definitivo riordinamento legislativo degli istituti professionali;

b) ad attuarlo nel suo effettivo valore di istituzione sperimentale;

c) a prendere in esame la particolare situazione degli istituti d'arte;

d) a promuovere la costituzione della commissione d'esperti prevista dall'articolo 1 del disegno di legge garantendo la presenza in essa di tutti gli orientamenti pedagogici e didattici;

e) ad organizzare anche corsi serali per favorire la frequenza ai lavoratori-studenti;

f) a non derogare, per quanto attiene al conferimento degli incarichi, alle disposizioni vigenti negli istituti professionali ».

In sede di dichiarazione di voto il deputato Giomo preannuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto e risulta approvato con assorbimento della proposta di legge n. 1156.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 12. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

#### Proposte di legge:

Bronzuto ed altri: Interpretazione autentica del primo comma lettera b) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1834);

Caroli e Mazzarino Antonio Franco: Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (1835).

Il relatore Reale Giuseppe, prima di illustrare i due provvedimenti all'ordine del giorno, propone che la Commissione deliberi di richiedere la loro assegnazione in sede legislativa. Il deputato Moro Dino chiede alcuni chiarimenti in relazione alla eventualità che le disposizioni contenute nelle due proposte di legge possano in un futuro danneggiare gli attuali studenti dell'ISEF. Il deputato Giomo, dichiarando la propria indisponibilità a che si conferiscano incarichi a tempo indeterminato a persone prive di un titolo di studio specifico menomando le legittime aspettative di chi tale titolo spia invece per conseguire, propone che sulla proposta Bronzuto ed altri venga chiesto il parere della I Commissione ed esprime riserve circa un'eventuale richiesta di assegnazione in sede legislativa dei due provvedimenti. I deputati Tedeschi e Bronzuto si soffermano sul carattere di interpretazione autentica della proposta di legge n. 1834 la cui presentazione è stata giustificata da una inesatta interpretazione da parte del Ministero della pubblica istruzione dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Insistono per la richiesta di assegnazione in sede legislativa.

Dopo che il relatore Reale Giuseppe, viste le perplessità sorte nel corso del dibattito, ha ampiamente illustrato le due proposte di legge mettendone in luce i punti di contatto e le differenze nella disciplina da esse prevista, la Commissione delibera a maggioranza di chiedere al Presidente della Camera che sulla proposta n. 1834 si esprima il parere della I Commissione. Con l'assenso del Sottosegretario di Stato Rosati, la Commissione delibera inoltre all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge.

**Proposta di legge:**

**Badaloni Maria ed altri:** Iscrizione alle facoltà e agli istituti superiori di magistero (1826).

Il relatore Moro Dino prende atto delle precisazioni del Presidente Romanato circa la non applicabilità dell'articolo 133, secondo comma, del Regolamento nei confronti della proposta all'ordine del giorno poiché il disegno di legge dei senatori Sotgiu ed altri, contrassegnato dal n. 834 e all'esame dell'altro ramo del Parlamento, riguarda materia diversa. Chiede al Governo se non ritenga, così come avvenne l'anno passato, di procedere anche in questo caso con lo strumento del decreto-legge. Qualora il Governo non ravvisasse l'opportunità di tale soluzione, si dichiarerà favorevole all'approvazione della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato Rosati, affermando che il Governo ritiene doveroso di ricorrere il meno possibile allo strumento del decreto-legge, auspica l'approvazione della proposta di legge. Il deputato Giomo dichiara, a nome del proprio gruppo, di non opporsi alla proposta di legge, purché il Governo addivenga in un prossimo futuro alla riforma dell'istituto magistrale.

Su proposta del relatore Moro Dino e con il parere favorevole del Governo e del deputato Tedeschi a nome del proprio gruppo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 1826.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

## TRASPORTI (X)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 12,20. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Volpe.

**Disegno e proposte di legge:**

**Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644);**

**Reale Giuseppe ed altri:** Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi nell'Amministrazione poste e telecomunicazioni (970);

**Mancini Antonio:** Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389).

Il relatore Canestrari comunica che il Comitato ristretto ha ultimato i suoi lavori, predisponendo un nuovo testo, sulla base dei vari emendamenti presentati, del parere espresso dalla I Commissione nella seduta del 1° ottobre e dei conseguenti nuovi articoli proposti dal Governo. Sollecita, quindi, la Commissione ad approvare tale nuovo testo.

Dopo che il Presidente Guerrini ha sottolineato l'urgenza del provvedimento in considerazione anche delle agitazioni sindacali in corso, interviene il deputato Cebrelli, per il quale il provvedimento originario elaborato dal governo senza sufficiente approfondimento e sotto la spinta dell'urgenza di sanare una situazione divenuta insostenibile per effetto dell'esodo, non si discosta dalla tradizionale politica dell'amministrazione delle poste e dell'azienda per i servizi telefonici, politica parziale e priva di una visione organica dei problemi. Il testo proposto dal Comitato ristretto è a suo avviso migliorativo rispetto a quello originario, anche se è frutto di un compromesso che ne pregiudica in parte la validità.

Dopo aver posto al Governo alcune domande particolari in ordine alle date di assunzione degli idonei ed all'assunzione dei sostituti portalelettere, si sofferma sul problema delle sedi di destinazione e conclude richiedendo la necessità di avviare una nuova politica nel settore.

Il deputato Mancini Antonio esprime anzitutto perplessità circa il testo elaborato dal Comitato ristretto, che ha tentato di dare soluzione a qualche problema di carattere generale nel contesto di un provvedimento di natura temporanea. Osservato che il disegno di legge è inteso a colmare, tramite l'assunzione degli idonei, gli organici attuali, fa presente che questi ultimi potrebbero risultare eccessivi in relazione alle effettive esigenze almeno per quanto riguarda l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, si è detto, ha raggiunto un elevato livello tecnologico; afferma quindi la sua opposizione di principio ad ogni congegno per cui il personale aumenta in rapporto all'aumento del traffico ed il suo apprezzamento per il principio della incentivazione che, riducendo il lavoro più pesante mediante l'utilizzazione di mezzi meccanici, consente un risparmio da destinare in

parte al personale ed in parte alla dotazione di nuovi strumenti tecnici.

(La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 17).

Il deputato Tripodi Girolamo ricorda gli impegni assunti dal Governo in ordine all'assunzione degli idonei nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e sollecita la approvazione di un provvedimento che sia la realizzazione dei suddetti impegni, escludendo dal presente qualsiasi altra norma che possa introdurre ulteriori elementi di confusione e di ritardo nell'iter del provvedimento stesso. Dopo aver ricordato i motivi delle agitazioni sindacali in corso, che egli individua nella mancanza di sensibilità del Governo ad affrontare i problemi del settore e a venire incontro alle attese dei lavoratori, conclude sollecitando il Governo ad avviare completamente una nuova politica del personale.

Il sottosegretario Volpe replica brevemente agli intervenuti, sottolineando come il Governo abbia già presentato una serie di emendamenti intesi a risolvere in modo organico i problemi del settore.

Dopo gli interventi dei deputati: Guglielmino, Cebrelli, Tripodi Girolamo, Belci, Marzaccini, Russo Ferdinando e Salomone, del Presidente, del relatore Canestrari e del sottosegretario Volpe, la Commissione adotta come testo base il seguente nuovo testo del disegno di legge:

#### ART. 1.

« L'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T* e *U* dell'allegato 1 alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

#### ART. 2.

« I posti di organico di ruolo di cui alle tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T* e *U* dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972 nonché quelli la-

sciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, fatta salva la riserva di cui al successivo articolo 3, ed in deroga alle vigenti norme concernenti riserva ed accantonamenti disposti entro il 30 giugno 1967, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle *G, H, I, M, N, O, P, Q, R, S, T* e *U* del predetto allegato 1 alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 agli idonei dei concorsi per l'accesso ai ruoli medesimi, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Limitatamente ai ruoli di cui alle tabelle *M* ed *S* dell'allegato 1 della citata legge 31 dicembre 1961, n. 1406, dei posti previsti dal primo comma possono essere conferiti fino al 20 per cento mediante concorso per titoli riservato alle vedove ed agli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici deceduti senza aver maturato il titolo al trattamento di pensione. L'assunzione non può essere disposta per più di un componente della famiglia del dipendente deceduto. I posti non coperti dalle sopradette categorie saranno conferiti mediante concorso per titoli ed esami riservato ai figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione.

Nei confronti delle sole vedove e degli orfani di cui al precedente comma il limite massimo di età stabilito per l'assunzione di pubblici impieghi è fissato rispettivamente ad anni 55 per le vedove e ad anni 32 per gli orfani.

Fino al 31 dicembre 1972, nei ruoli dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, indicati nel primo comma non si fa luogo al riassorbimento dei soprannumeri previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

#### ART. 3.

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere conferite mansioni proprie del ruolo della carriera esecutiva degli operatori di esercizio di cui alla tabella *M* dell'allegato 1 alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e del ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella *H* dell'allegato 1 alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, rispettivamente a non più di 1.000 agenti di esercizio e tecnici della

carriera ausiliaria dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli agenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarsi secondo l'ordine del ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, previo parere della Commissione centrale del personale.

Ai fini del conferimento delle mansioni previste dal presente articolo, e dell'inquadramento degli agenti nella carriera superiore, si osservano — in quanto applicabili — le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, ad eccezione di quelle concenenti la riduzione di organico nelle carriere ausiliarie.

#### ART. 4.

Fermo restando il disposto dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, per il conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali, i posti di organico dei ruoli del personale di concetto ed esecutivo, degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonché quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo degli uffici locali:

a) nella misura dell'ottanta per cento agli idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965, secondo l'ordine della graduatoria;

b) nella misura del venti per cento agli idonei del concorso per titoli ed esami a 258 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 1° giugno 1968, secondo l'ordine della graduatoria.

I posti che eventualmente non fossero conferiti in base alle precedenti lettere a) e b) possono essere attribuiti mediante concorso per titoli riservato alle vedove ed agli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle

poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici deceduti senza aver maturato titolo al trattamento di pensione. L'assunzione non può essere disposta per più di un componente della famiglia del dipendente deceduto. I posti non coperti dalle sopradette categorie di vedove ed orfani possono essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami riservato ai figli dei dipendenti od ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nei confronti delle sole vedove e degli orfani sopra indicati il limite massimo di età stabilita per l'assunzione ai pubblici impieghi è fissato rispettivamente, ad anni 55 per le vedove ed ad anni 32 per gli orfani.

I posti della carriera ausiliaria degli uffici locali che si renderanno disponibili a seguito della nomina nella carriera esecutiva degli idonei del concorso previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 259, potranno essere conferiti agli idonei del concorso previsto dal successivo articolo 12 della legge stessa.

#### ART. 5.

I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, saranno conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ed alla data medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

Nell'espletamento del concorso vengono particolarmente valutati i periodi di reggenza e di sostituzione resi ai sensi degli articoli 64 e 65 della predetta legge 2 marzo 1963, n. 307.

Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, ad eccezione di quello dell'età.

#### ART. 6.

I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle G, H, N, P, dell'allegato 1 alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, che si renderanno disponibili sino al 31 dicembre 1972, nonché

quelli lasciati vacanti nei ruoli stessi, da personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti, per risulta, fatta salva la riserva di cui al precedente articolo 3, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle *H*, *N* e *P* del predetto allegato 1 alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti:

a) nella misura del venti per cento, mediante concorsi per titoli ed esami riservati alle categorie di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

b) per i restanti posti, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

È tuttavia attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà, da esercitare comunque prima della indizione di ciascuno dei concorsi previsti dalla lettera b), di provvedere in tutto o in parte alla copertura dei posti stabiliti dalla predetta lettera b) mediante l'assunzione nei ruoli di cui alle tabelle *H*, *N*, *P*, dell'allegato 1 alla legge 18 febbraio 1963, n. 81 di idonei dei concorsi per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle tabelle *M*, *S* e *U* dell'allegato 1 alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per lo stesso ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici, di idonei del concorso a n. 251 posti di ufficiale di 3° classe degli uffici locali bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965. L'assunzione è disposta secondo l'ordine della graduatoria dei rispettivi concorsi.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8 si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell'articolo 49 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Fino al 31 dicembre 1973 nei ruoli organici di cui alle tabelle *H*, *I*, *N* e *P* dell'allegato 1 alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, non si fa luogo al riassorbimento del soprannumerario previsto dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

#### ART. 7.

I concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 6 constano, soltanto, di due prove scritte, una di cultura generale e l'altra di aritmetica. Le prove non si

intendono superate se il candidato non ottenga la media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso di cui alla lettera a) del precedente articolo 6 è stabilito, in anni 55 per le vedove ed in anni 32 per gli orfani di cui all'articolo 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

Salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai concorsi di cui all'articolo 6 si applicano le norme in vigore rispettivamente per l'accesso al ruolo degli ufficiali telefonici, degli agenti di esercizio telefonico e degli agenti tecnici, comprese quelle relative ai titoli valutabili ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Per l'eventuale costituzione di sottocommissioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

#### ART. 8.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di disporre, entro i primi due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione di idonei dei concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui al precedente articolo 6, lettera b), o di idonei dei concorsi per l'accesso alle carriere esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicati nel secondo comma dello stesso articolo 6, nel limite dei posti non coperti con i concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla lettera a) del citato articolo 6, nonché in soprannumero nei limiti stabiliti dai successivi commi.

Annualmente detto soprannumero, per il quale non si fa luogo a riassorbimento, è pari al numero dei posti risultanti dall'applicazione, sul contingente preso a base ai fini dei compensi incentivanti di cui alla legge 12 dicembre 1967, n. 1233, della percentuale di incremento verificatasi, per il traffico manuale, semiautomatico, ed automatico con l'impegno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione, rispetto allo stesso traffico dell'anno 1966.

Detto soprannumero, che sarà stabilito, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del

tesoro, non potrà in ogni caso superare, ogni anno, il dieci per cento del contingente di cui al precedente comma.

ART. 9.

Le assunzioni previste dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, possono essere disposte anche per le esigenze di servizio degli uffici locali e agenzie dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il periodo di tempo indicato nell'articolo 3 decimo comma della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, può essere prorogato fino ad un massimo di 120 giorni.

ART. 10.

Il sesto comma dell'articolo 69 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, deve essere inteso nel senso che possono essere riscattati i periodi di frequenza sia dei corsi di istruzione sia dei corsi di perfezionamento previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958; n. 119.

Possono altresì essere riscattati i servizi prestati nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni come agenti di fatica o accollatari con obbligazione personale o atto di sottomissione e simili.

Il disposto di cui all'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo alla valutazione del servizio di commutazione, si intende esteso anche al personale maschile addetto al servizio medesimo, nonché al personale esecutivo dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applicato a mansioni di radiotelegrafista e radiotelefonista.

ART. 11.

I posti vacanti per risulta nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria del personale di anticamera fino ad un massimo di 60 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 35 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono essere conferiti, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, ai portieri delle case economiche delle predette Aziende di cui al titolo III del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, i cui alloggi siano stati ceduti o potranno essere ceduti in proprietà ai concessionari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Il conferimento dei posti di cui al primo comma è riservato ai portieri in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che siano stati o potranno essere licenziati in dipendenza dell'attuazione delle norme sulla cessione in proprietà degli alloggi e che, alla data dalla quale decorrerà l'inquadramento in ruolo, non abbiano superato il 65° anno di età.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli interessati dovranno presentare alla rispettiva Azienda domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà disposto secondo l'ordine della graduatoria compilata da ciascuna Azienda, previo parere della competente Commissione centrale per il personale.

ART. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione dell'onere medesimo ai capitoli n. 101, per lire 2.000 milioni, e n. 108 per lire 500 milioni, del proprio stato di previsione della spesa per l'anno stesso.

Agli oneri per l'anno 1970, valutati in lire 15.300 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 2.400 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 324 e n. 334, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.

La Commissione adotta altresì in via di principio il seguente articolo aggiuntivo, proposto dai deputati Di Nardo Raffaele, Lezzi e Cebrelli, al quale si è dichiarato contrario il sottosegretario Volpe, e favorevoli i deputati Mancini Vincenzo, Di Nardo Raffaele, Caprara, mentre il relatore Canestrari si è rimesso alla Commissione:

« Nei casi in cui i servizi delle poste e telecomunicazioni gestiti in appalto alla data del 1° settembre 1969, vengano assunti o riassunti in gestione diretta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, entro il 31 dicembre 1972, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di assumere alle dipendenze dell'Amministrazione medesima, e prescindendo dal limite di età,

il personale dipendente dalle cessate ditte appaltatrici che abbia prestato non meno di due anni di servizio e che sia alle dipendenze delle ditte stesse al 1° settembre 1969.

Il suddetto personale dovrà essere collocato nella qualifica iniziale dei ruoli dell'esercizio della carriera ausiliaria mediante concorso per titoli in numero non superiore al 15 per cento dei posti disponibili e verrà collocato dopo l'ultimo degli iscritti ».

Il Presidente Guerrini si riserva di trasmettere il suddetto testo alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Sedati.

#### Disegno e proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

Bonomi ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

Sereni ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

Romita ed altri: Istituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

Montanti ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

(*Parere della V e della VI Commissione.*)

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta era stato provvisoriamente accantonato un emendamento Ciaffi all'articolo 5 del seguente tenore:

(*Corresponsione diretta dei contributi.*)

« Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza ».

Relatore e Ministro sono favorevoli. Il deputato Giannini, cofirmatario di un emendamento Ognibene di contenuto analogo a quello Ciaffi sopra ricordato, dichiara di aderire a quest'ultimo per la parte in cui i due emen-

damenti coincidono anche formalmente. Per la restante parte chiede una votazione separata.

La Commissione approva l'emendamento Ciaffi, che provvisoriamente viene considerato come articolo aggiuntivo dopo l'art. 5, e respinge la restante parte dell'emendamento Ognibene-Giannini; respinge anche un emendamento Bo aggiuntivo di un comma dopo l'ultimo comma dell'art. 6, già svolto ieri, sul quale relatore e Ministro si sono dichiarati contrari.

Viene quindi approvato, con votazione, l'art. 6.

Il deputato Giannini svolge un articolo aggiuntivo 6-bis Bonifazi, in cui si precisa che per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 del disegno di legge, gli enti di sviluppo e gli altri enti a ciò organizzati concedono le fideiussioni alle aziende agricole che ne facciano domanda.

Il deputato Prearo dà ragione di un suo articolo aggiuntivo 6-ter del seguente tenore:

(Fideiussioni del Fondo interbancario di garanzia).

« Le operazioni di prestito e mutuo previste dagli art. 5 e 6 della presente legge a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonché di cooperative agricole, che non siano in grado di offrire sufficienti garanzie, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, sono assistite da fideiussioni del « Fondo interbancario di garanzia », di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non coperta dal valore delle garanzie medesime e comunque per un importo non superiore al 50 per cento della somma ammissibile a prestito o mutuo.

« Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno stabilite le modalità per la ammissibilità alla garanzia fideiussoria di cui al precedente comma ».

Relatore e Ministro sono contrari all'articolo aggiuntivo Bonifazi e favorevoli a quello Prearo.

Il deputato Giannini ritira l'articolo aggiuntivo Bonifazi 6-bis prendendo atto dell'accenno fatto dal Relatore alla mancanza di fondi a disposizione degli enti di sviluppo; sollecita, con l'occasione, un pronto esame di una proposta di legge comunista sul rifinanziamento e rilancio degli enti di sviluppo stessi.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6-ter Prearo, nella formulazione più sopra riportata.

Si passa all'articolo 7.

Il deputato Bo illustra un emendamento Lenti aggiuntivo di un comma, dopo l'ultimo, in cui si precisano le modalità di concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui alle province e ai comuni che subiscono, in applicazione delle norme previste dal provvedimento in esame, lo sgravio delle sovraimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario. Relatore e Ministro sono contrari. Il deputato Avolio, per dichiarazione di voto, ritiene che non possa essere negata l'esigenza di sospendere il pagamento dell'imposta di famiglia per quelli che, per effetto di calamità, non siano più in grado di ottenere un reddito dal loro lavoro agricolo. Il deputato Sponziello si dichiara favorevole solo alla prima parte dell'emendamento Lenti e ne chiede la votazione per divisione. Messo ai voti, l'emendamento è respinto. La Commissione approva poi l'articolo 7, con l'intesa che il secondo comma verrà collocato a parte, come articolo autonomo.

Il deputato Cristofori illustra un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 7, in cui si propone uno sgravio fiscale ed altre agevolazioni per le cooperative frutticole che procedono all'ammasso di pomacee non commerciabilizzabili a seguito delle avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool.

Il deputato Giannini dà ragione di un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 7, in cui si propone che il verbale di accertamento dei danni sofferti dai coltivatori venga redatto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, controfirmato da una apposita Commissione elettiva ed esposto per un periodo di quindici giorni all'albo pretorio comunale. Dà ragione, inoltre, di altri due articoli aggiuntivi, dopo l'articolo 7, in cui si propone: con il primo, che le quote di riparto a favore dei concedenti e i canoni di fitto saranno ridotti in misura percentuale pari a quella del danno subito dai rispettivi mezzadri, coloni, partecipanti, fittavoli, coltivatori e cooperative agricole; con il secondo, che le aziende danneggiate siano esonerate dal pagamento di alcuni contributi previsti dalla legge n. 1136 del 1954 e dalla legge n. 1047 del 1957.

Relatore e Ministro sono contrari a tutti gli articoli aggiuntivi sopraindicati. Il deputato Cristofori ritira il suo, riservandosi di

risolvere il problema in Assemblea. Il deputato Avolio, per dichiarazione di voto, si dice favorevole al primo e all'ultimo degli articoli aggiuntivi Giannini.

Messi ai voti, tutti gli articoli aggiuntivi sono respinti.

Si passa all'articolo 8. Il deputato Bo illustra un emendamento Bonifazi interamente sostitutivo degli articoli dall'otto al sedici del disegno di legge, con cui si propone che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste iscriva ogni anno sul proprio bilancio la somma di 15 miliardi di lire per contributi per la difesa attiva delle produzioni contro le avversità atmosferiche. Relatore e Ministro sono contrari. Messo ai voti, l'emendamento è respinto.

Il deputato Ceruti dà ragione di un suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8, del seguente tenore:

« Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

« Le stesse provvidenze possono essere concesse alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, nonché alle cooperative di produttori agricoli di primo e secondo grado e ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime ».

Relatore e Ministro sono favorevoli. La Commissione approva l'emendamento, dopo aver respinto una modifica di forma proposta dal deputato Masciadri.

Si passa all'art. 9. Il deputato Ceruti illustra un emendamento Averardi interamente sostitutivo, così formulato:

« I consorzi di cui al primo comma dell'articolo precedente sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di una pluralità di associati il cui raccolto medio annuo sia ritenuto congruo dal Ministero medesimo al raggiungimento degli scopi associativi. L'adesione deve risultare da atto notarile ».

Il deputato Giannini illustra un suo emendamento con cui propone di sostituire al primo comma la cifra « 500.000 » con l'altra « 25.000 ».

Relatore e Ministro sono favorevoli allo emendamento Averardi, contrari a quello Giannini.

La Commissione approva, con votazione, il primo emendamento e respinge il secondo.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

Il deputato Marras sollecita una riunione della Commissione dedicata ai problemi agricoli comunitari.

Il deputato Giannini, cogliendo l'occasione della presenza del Ministro, sollecita l'emana- zione di un decreto-legge sull'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva per l'annata in corso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13.

## IGIENE E SANITA (XIV)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. — *Pre- sidenza del Presidente GRAZIOSI*; — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, De Maria.

All'inizio della seduta il Presidente Gra- ziosi rivolge un vivo ringraziamento a tutti i Commissari per la sua elezione a Presidente e assicura il suo massimo impegno in tale nuovo incarico. Dopo essersi dichiarato certo di poter contare sulla piena collaborazione da parte di tutti i gruppi politici, sottolinea la necessità che l'attività della Commissione si diriga sempre più verso la soluzione dei problemi di fondo; in questo contesto ritiene particolarmente importante completare l'indagine conoscitiva sulle condizioni di salute dei lavoratori di determinate industrie, e potenziare, altresì, l'attività conoscitiva della Commis- sione per indirizzarla verso altri problemi di fondo come, ad esempio, quelli dell'inquina- mento e delle sofisticazioni.

Il deputato Venturoli dopo aver rivolto un cordiale saluto ed augurio al nuovo Presi- dente, desidera esprimere un vivo ringrazia- mento all'onorevole De Maria il quale, nel lasciare la Commissione per assumere l'inca- rico, non meno importante, di Sottosegretario alla sanità, lascia tra i colleghi un ricordo di viva simpatia. Dopo aver ribadito che l'op- posizione del suo gruppo non vuole essere pre- giudiziale ma costruttiva, nella misura in cui

anche le altre parti politiche condivideranno tale atteggiamento, auspica che la program- mazione dei lavori della Commissione, nel- l'ambito delle direttive che già la ispirano, possa essere ulteriormente migliorata, e che l'iniziativa legislativa parlamentare non sia mortificata o ingiustificatamente ritardata ad opera del Governo.

Il Sottosegretario De Maria dopo aver ri- volto, a nome del Governo e suo personale, le più sentite congratulazioni al Presidente neo- eletto, manifesta il suo vivo apprezzamento per le parole espresse dal deputato Venturoli. Assicura, inoltre, la piena volontà del Go- verno di portare a soluzione i più urgenti problemi sanitari del paese, dichiarando che, personalmente, opererà per evitare, nei limiti del possibile, il lamentato fenomeno dell'in- sabbiamento delle iniziative parlamentari.

Il deputato Foschi si associa alle parole di augurio nei confronti del Presidente Gra- ziosi e del Sottosegretario De Maria, sottoli- neando come la Commissione potrà svolgere un'attività conforme all'importanza che i pro- blemi sanitari hanno assunto nel paese.

### Disegno di legge:

**Ordinamento delle categorie di personale sani- tario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (Approvato dalla II Commissione per- manente del Senato) (Parere alla IV Commissione) (1208).**

Il relatore Foschi ricorda preliminarmente l'iter del disegno di legge richiamandosi, in particolare, alla decisione adottata all'unani- mità dalla Commissione nella seduta del 18 giugno, secondo la quale, di fronte al di- niego della Presidenza della Camera di tra- sferire il provvedimento alla competenza con- giunta delle Commissioni IV e XIV, si rite- neva vincolante il parere da esprimere alla Commissione giustizia, sulla base del combi- nato disposto dei commi ottavo e decimo del- l'articolo 40 del Regolamento. Sottolinea come il parere del relatore non possa che es- sere decisamente critico nei confronti di un disegno di legge che, limitandosi a trasfor- mare le qualifiche del personale sanitario de- gli istituti di prevenzione e pena, da aggre- gato e giornaliero in incaricato, congela la situazione senza incidere consistentemente sulle attuali carenti strutture.

Dopo aver espresso la più viva meraviglia per il fatto che nel momento stesso in cui si tende a dare attuazione alla riforma sanitaria nazionale si possa anche soltanto pensare di

creare nelle carceri un « ghetto sanitario », la cui organizzazione dipenda dal Ministero di grazia e giustizia, osserva che sarebbe stato preferibile che il Governo avesse ritirato il disegno di legge in esame.

Premesso, quindi, che il parere della Commissione sul disegno di legge dovrebbe essere totalmente contrario, rileva, tuttavia, che qualora esso voglia essere inteso come mera razionalizzazione in via provvisoria della situazione esistente, si rende necessario condizionarne l'approvazione da parte della competente Commissione di merito ad una serie di modificazioni.

Procede, quindi, ad un attento esame dei singoli articoli del disegno di legge e degli emendamenti presentati dal deputato La Bella ed altri (i quali, tuttavia, in gran parte, dovrebbero trovare, a suo avviso, più idonea collocazione in un progetto di legge di riforma dell'intero ordinamento carcerario) avanzando numerose osservazioni, specie in relazione al rapporto di incarico, ai sistemi ed ai requisiti di ammissione, alla composizione delle commissioni giudicatrici, alla valutazione dei titoli, ai diritti e doveri dei sanitari, nonché ai servizi di guardia medica, specialistici e di guardia infermieristica. Conclude riservandosi una più esatta puntualizzazione dei problemi in sede di stesura definitiva del parere.

Il Sottosegretario De Maria concorda con il relatore ed osserva che il disegno di legge, benché formalmente abbia avuto il concerto con il Ministro della sanità dell'epoca, non risolve il problema della assistenza sanitaria negli istituti di prevenzione e pena, ma soltanto quello della sistemazione del personale; il deputato Urso, data la natura vincolante del parere, ritiene che esso debba considerare esclusivamente i punti essenziali sotto il profilo sanitario (e tale non può essere considerato a suo avviso, il sistema introdotto al secondo comma dell'articolo 4), rinviando l'esame di altri problemi alla riforma generale del sistema carcerario.

Dopo che il deputato Boffardi Ines ha espresso parere contrario al disegno di legge, il deputato La Bella ricorda i numerosi precedenti di commissioni di studio e di indagine sul problema delle strutture carcerarie senza, peraltro, che le condizioni disumane in cui vivono i carcerati siano migliorate rispetto al periodo fascista, e osserva come le soluzioni prospettate nel disegno di legge risultino in palese contrasto con la stessa relazione illustrativa che pure afferma principi apprezzabili, cosicché il suo gruppo non può

assumersi la responsabilità di esprimere un parere favorevole ove non vengano largamente accolti gli emendamenti proposti; il deputato Barberi si associa alle osservazioni del relatore Foschi dichiarando anche di condividere talune preoccupazioni del deputato Urso.

Il Presidente Graziosi, dopo aver osservato al deputato La Bella che a norma di Regolamento, la Commissione può esprimere un parere da considerare vincolante sui soli aspetti sanitari implicati dal provvedimento, fa presente che resta salva la facoltà dei singoli deputati di trasmettere alla Commissione competente, a norma del secondo comma dell'articolo 39 del Regolamento, emendamenti e articoli aggiuntivi. Propone, quindi, alla Commissione di dare mandato al relatore Foschi di predisporre lo schema di parere sulla base della discussione svoltasi.

La Commissione, infine, dopo dichiarazioni favorevoli del Sottosegretario De Maria e del deputato Venturoli, accoglie la proposta del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

**COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione procede alla lettura ed approvazione dei processi verbali della deposizione resa dall'onorevole Pietro Nenni.

La Commissione definisce, quindi, il programma dei futuri lavori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 ottobre 1969, nel comunicato della IV Commissione permanente (Giustizia), a pagina 5, seconda colonna, secondo capoverso, le parole « ritiene migliore » vanno lette: « non ritiene neanche migliore ».

## CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE SPECIALE**  
per l'esame dei provvedimenti concernenti  
la disciplina degli immobili urbani.

**Martedì 21 ottobre, ore 17,30.**

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE  
DELLE LOCAZIONI IN ITALIA.

(Audizione dei rappresentanti delle ACLI  
e dell'ANIA).

**COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
sugli eventi del giugno-luglio 1964.

**Martedì 21 ottobre, ore 10 e 17.**

**V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Bilancio e partecipazioni statali)

**Mercoledì 22 ottobre, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della  
proposta di legge:*

Provvedimenti finanziari per l'attuazione  
delle Regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a  
statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— Relatore: Tarabini — (*Parere della I,  
della II e della VI Commissione*).

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Istruzione)

**Mercoledì 22 ottobre, ore 9,30.**

Comunicazioni del Presidente sull'ordine  
dei lavori.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

**Mercoledì 22 ottobre, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e  
delle proposte di legge:*

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge  
27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge  
18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio  
1968, n. 858, concernenti provvidenze in fa-  
vore delle zone della Sicilia colpite dai terre-  
moti del 1967 e del 1968 (1689) — (*Parere  
della II, della V, della VI, della XII e della  
XIII Commissione*);

MATTARELLA: Proroga dei termini indicati  
negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22  
gennaio 1968, n. 12, convertito con modifica-  
zioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e  
proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del  
decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, conver-  
tito con modificazioni nella legge 18 marzo  
1968, n. 240 (495) — (*Parere della II, della V,  
della VI, della XII e della XIII Commissione*);

MATTARELLA ed altri: Integrazione della  
legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente prov-  
videnze a favore delle popolazioni dei comuni  
della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio  
1968 (983) — (*Parere della II, della V, della  
VI, della XII e della XIII Commissione*);

LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integra-  
tive del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,  
modificato con la legge di conversione 18 mar-  
zo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968,  
n. 858 (1136) — (*Parere della II, della V,  
della VI, della XII e della XIII Commissione*);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione  
dei benefici previsti dalle norme concernenti  
provvidenze a favore delle popolazioni dei co-  
muni siciliani colpiti dal terremoto del gen-  
naio 1968 (1160) — (*Parere della II, della V,  
della VI, della XII e della XIII Commissione*);

ERMINERO ed altri: Modifiche all'artico-  
lo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,  
convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, con-  
cernente interventi e provvidenze per la ri-  
costruzione e per la ripresa economica dei co-  
muni della Sicilia colpiti dai terremoti del  
gennaio 1968 (1275) (*Parere della II e della  
V Commissione*).

— Relatore: Cusumano.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro)

**Mercoledì 22 ottobre, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

VALSECCHI PASQUALE: Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia (*approvata dal Senato*) (1625) — Relatore: Gitti — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

*Esame del disegno di legge:*

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni

della legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione (357) — Relatore: Monti — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

*Parere sul disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Piccinelli.

---

**COMMISSIONE**

**PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

**Mercoledì 22 ottobre, ore 16,30.**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 23,30.*